

Cass. pen. Sez. I, (ud. 11-12-2002) 07-01-2003, n. 21

La Corte Suprema di Cassazione

Sezione I Penale

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Edoardo FAZZIOLI - Presidente

Dott. Paolo BARDOVAGNI - Consigliere

Dott. Giovanni SILVESTRI - Consigliere

Dott. Gianfranco RAGGIO - Consigliere

Dott. Pietro DUBOLINO - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

Sentenza

sul ricorso proposto da:

1) U.E.R. nata il 30 marzo 1973

2) E.L. nata il 25 maggio 194

3) E.J. nata il 12 agosto 1960

4) K.O.O. nata il 24 marzo 1972

avverso sentenza del 7 novembre 2001 Corte Assise Appello di Cagliari.

Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento:

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dubolino Pietro:

Udito il Procuratore Generale in persona del dott. C. Di Zenzo che ha concluso per l'annullamento della sentenza limitatamente alla ritenuta responsabilità della E. per il delitto di cui all'art. 600 c.p., con rinvio per rideterminazione della pena. Rigetto del ricorso E. nel resto e rigetto degli altri ricorsi.

Udito, per le parti civili, l'Avv. S. De Murtas, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi delle imputate.

Uditi i difensori, Avv.to S. R. Serci per E.U.R., e avv.to G. Antonicelli, per E.L., i quali hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.

Svolgimento del processo

Con sentenza della Corte d'Assise di Cagliari in data 20 luglio 2000 alcune donne di origine nigeriana, fra le quali certe E.U.R., E.L., E.J. e K.O.O., vennero dichiarate responsabili (e quindi condannate alle pene ritenute di giustizia), per quanto ancora d'interesse in questa sede:

- tutte, dei reati di: associazione per delinquere finalizzata all'introduzione in Italia di persone da ridurre in schiavitù e da destinare alla prostituzione (capo A); esplicazione di attività - consistita nella fornitura di supporti logistici ed organizzativi e nell'assolvimento di compiti di vigilanza - in favore di un'associazione ed organizzazione dedita al reclutamento all'estero delle suddette persone (capo AA); riduzione di tale P.A.O., keniota, in condizione analoga alla schiavitù (capo B); compimento di atti di commercio aventi ad oggetto detta ultima persona (capo C);

- E., del reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di P.A.O., aggravato da violenza e minaccia (capo D);

- E., del reato di sfruttamento della prostituzione di una non meglio identificata cittadina keniota, a nome C. o L., aggravato da violenza e minaccia (capo M);

- E.U. e K., dei reati di: riduzione in condizione analoga alla schiavitù di tale A.O.E., nonché di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione della medesima (capi N ed O);

- E.U., dei reati di riduzione in condizione analoga alla schiavitù di O.R., P.K. e O.R., nonché di induzione di costoro alla prostituzione, favoreggiamento e sfruttamento di tale attività (capi P, Q, S, T).

La corte d'assise d'appello di Cagliari, decidendo su appello proposto dalle imputate, confermò integralmente, con la sentenza di cui in epigrafe, le suddette statuizioni osservando, in sintesi, a confutazione delle doglianze espresse negli atti di gravame:

- che, in rito, era infondata la eccezione di incompetenza per territorio (già respinta dalla corte di primo grado), proposta dalla difesa di E. e K., secondo cui la competenza sarebbe stata da attribuire alla corte d'assise di Bologna, ivi essendosi consumato il primo in ordine di tempo (capo R) dei più gravi tra i reati originariamente contestati, e cioè quelli di cui all'art.602 c.p., indicato come commesso in danno di P.K. ad opera di certa E.U. (poi assolta), osservandosi, di contro, che la P. sarebbe stata resa schiava solo dopo la sua partenza da Bologna per Cagliari, via Torino, e che, pertanto, nell'incertezza circa il momento in cui l'acquistata condizione di schiavitù dava luogo all'inizio della commissione del reato di tratta (sub specie di trasporto) di cui al suddetto capo R, doveva farsi riferimento, in applicazione del criterio suppletivo di cui all'art. 9 c.p.p., comma 1, al luogo in cui era avvenuta l'ultima parte dell'azione, e cioè appunto Cagliari;

- che, sempre in rito, era pure da ritenere infondata l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio in primo grado delle due medesime imputate sopra menzionate per mancata traduzione del suddetto decreto in lingua da esse conosciuta, giacché, a prescindere da altre considerazioni, vi erano valide ragioni per ritenere che la E. e la K., in Italia da molti anni e "fidanzate" con cittadini italiani, fossero in grado di capire la lingua italiana, nulla rilevando in contrario il fatto che, per "eccesso di scrupolo", fosse stato comunque loro nominato un interprete;

- che, ancora in rito, non sussistevano le condizioni per accogliere la richiesta di parziale rinnovazione del dibattimento avanzata dalla difesa della U.R. per l'espletamento di perizie chimiche e grafologiche dalle quali sarebbe potuto emergere il mendacio delle persone offese in ordine alle minacce di riti magici ed alle limitazioni della loro libertà di comunicazione di cui esse sarebbero state oggetto, trattandosi, ad avviso della corte territoriale, di prove non connotate dal

requisito della indispensabilità, a fronte del complesso delle già acquisite risultanze dell'istruzione dibattimentale espletata in primo grado;

- che, nel merito, era da ritenere correttamente configurata la condizione analoga alla schiavitù, prevista dall'art. 600 c.p., dovendosi per essa intendere, alla stregua di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, quella caratterizzata da connotazioni tali da renderla di fatto assimilabile alla schiavitù, nulla rilevando che essa non fosse inquadrabile in alcuna delle ipotesi di "condizione analoga alla schiavitù" previste dall'arti della Convenzione supplementare di Ginevra del 1 settembre 1956, resa esecutiva in Italia con legge 20 dicembre 1957, n. 1304, atteso il carattere meramente esemplificativo e non esaustivo di dette ipotesi, secondo quanto affermato anche in alcune recenti sentenze di questa Corte;

- che, contrariamente a quanto ritenuto dalle difese di E.U. e E.L., era configurabile il concorso formale eterogeneo tra il reato di cui all'art. 416 c.p. contestato al capo A e quello di cui all'art. 3, n. 7, della legge 20 febbraio 1958, n. 75, contestato al capo AA), atteso che il pur esistente rapporto di specialità del secondo rispetto al primo doveva ritenersi soccombente a fronte della finalizzazione dell'associazione per delinquere ordinaria anche alla commissione del reato di riduzione in schiavitù;

- che, con riguardo alla ritenuta responsabilità della Enogiera per il reato di cui all'art. 602 c.p., la stessa - contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa dell'imputata - non si poneva in contrasto con il ritenuto concorso della medesima imputata nel reato di cui all'art. 600 c.p., atteso che la riduzione di taluno in condizione di schiavitù (o analoga alla schiavitù) non impedirebbe che il colpevole possa rispondere anche del successivo e diverso reato di compravendita dello schiavo;

- che, relativamente al trattamento sanzionatorio, non vi erano elementi per il riconoscimento delle invocate attenuanti generiche a favore di chi (in particolare, per quanto qui interessa, la E.U.) non le aveva già ottenute in primo grado, avuto riguardo alla ritenuta, particolare gravità dei fatti, non accompagnata da alcun segno positivo quale avrebbe potuto essere costituito da un più leale e collaborativo comportamento processuale o da qualche manifestazione di resipiscenza e di pietà per le vittime.

Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione le quattro summenzionate imputate.

E.U.R., a mezzo del proprio difensore, ha denunciato:

1) violazione di legge e/o vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità a suo carico, del delitto di cui all'art. 600 c.p., sull'assunto, in sintesi, che, postulandosi - come ha fatto la corte d'assise d'appello - la non esaustività delle ipotesi di condizione analoga alla schiavitù elencate nell'art. 1 della convenzione supplementare di Ginevra del 7 settembre 1956 si verrebbe a ledere il fondamentale principio di tassatività dei fatti da considerare penalmente rilevanti giacché la condotta illecita - si afferma - finirebbe per essere "individuata a posteriori", senza possibilità di una adeguata distinzione della stessa da quella, in ipotesi, necessaria e sufficiente per integrare reati diversi quali quelli di lesioni, minacce, ingiurie, violenza privata, etc., uniti per continuazione;

2) violazione di legge e/o vizio di motivazione in ordine al reato di cui all'art. 416 c.p., di cui - si sostiene - sarebbe stata affermata "apoditticamente la sussistenza", in assenza di prove certe, tali non potendosi considerare le sole dichiarazioni delle persone offese le quali, ad avviso della difesa, "non consentono di affermare con certezza la sussistenza dell'elemento materiale né, tantomeno, di quello psicologico, come richiesti dalla legge per la configurabilità del reato associativo";

3) violazione di legge e/o vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità del concorso formale tra il reato di cui all'art. 416 cod. pen. e quello di cui all'art. 3, n. 7, della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sull'assunto, nell'essenziale, che il riconosciuto carattere di specialità del secondo reato rispetto al primo avrebbe dovuto condurre logicamente la corte di merito ad affermare la sussistenza dell'unica figura criminosa connotata dal suddetto carattere, dandosi luogo, altrimenti, ad una violazione del principio del "ne bis in idem";

4) carenza di motivazione in ordine alla denegata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, unicamente basata - si afferma - su di una interpretazione dell'art. 603 c.p.p. "così rigorosa da ritenersi «abrogante»", oltre che sulla "ritenuta ma non dimostrata attendibilità delle pp.oo., fondata non su rigorosi criteri di accertamento ma solo sull'intimo e personale convincimento del giudice";

5) violazione di legge e/o mancanza di motivazione in ordine al diniego delle invocate attenuanti genetiche, basato - si afferma - su di una motivazione "cumulativa", priva di alcun riferimento ad elementi specifici come quelli costituiti, nel caso della ricorrente³ dalla sua giovane età (essendo ella non ancora trentenne) dal suo "triste passato di sfruttata o, comunque, di prostituta", dalle "misere condizioni di vita dei suoi familiari" e dalla sua "condizione di emigrata".

E.L., a mezzo del proprio difensore, ha denunciato:

1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al ritenuto concorso fra il reato di cui all'art. 600 e quello di cui all'art. 602 c.p. (capi B e C dell'imputazione) sull'assunto, in sintesi, che, addebitandosi alla ricorrente di aver acquistato come schiava la stessa persona che lei stessa avrebbe collaborato a ridurre in schiavitù, ne deriverebbe una incompatibilità tra le due figure di reato anzidetto, non eliminabile neppure postulando (come aveva fatto la corte d'assise d'appello, in modo - si afferma - del tutto fantasioso), che la persona resa schiava avesse, all'atto della compravendita, per ciò stesso riacquistato lo "status libertatis", per poi perderlo nuovamente ad opera dell'acquirente;

2) manifesta illogicità di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità della ricorrente per i reati a lei contestati (sub A), AA) e D) dell'imputazione, nonostante essa non fosse stata trovata in possesso di alcuna delle banconote appositamente segnate dai Carabinieri e da questi consegnate alla p.o., la quale le avrebbe dovute, a sua volta, consegnare alla E. come provento della sua attività, dovendosi riguardare, ad avviso della difesa, come non solo inesatta, ma "in clamoroso contrasto con la relazione di servizio del 28 maggio 1999", acquisita agli atti processuali, l'affermazione della corte d'assise d'appello secondo cui il mancato possesso di dette banconote sarebbe stato spiegabile con il fatto che esse non sarebbero mai state consegnate alle medesima p.o.;

3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, ancora, per il reato di cui al capo A), sostenendosi che gli elementi assunti dai giudici di merito come dimostrativi di detta responsabilità non avrebbero consentito "di attribuire alla ricorrente E. la piena consapevolezza della esistenza e della propria appartenenza ad un sodalizio teso alla realizzazione di un programma criminoso", per cui, in sostanza, sarebbe mancata la prova del necessario "dolo specifico";

4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al ritenuto concorso formale tra il reato di cui all'art. 416 c.p. e quello di cui all'art. 3, n. 7, della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sull'assunto, in sintesi, che il secondo di tali reati sarebbe stato da considerare assorbito dal primo (come, del resto, già ritenuto - si afferma - dalla corte di primo grado, pur avendo poi anch'essa addebitato alla

ricorrente entrambi i reati in concorso), trattandosi, in sostanza, di una figura caratterizzata da c.d. "specialità per specificazione" e, pertanto, coincidente con "una particolare ipotesi dell'associazione finalizzata alla commissione di reati in genere (cfr. art. 416 c.p.) tanto che, se non esistesse la norma speciale la fattispecie in essa prevista rientrerebbe sicuramente nella norma generale".

E.J., con atto a propria firma, ha denunciato:

1) incompetenza per territorio della corte d'assise di Cagliari, sull'assunto che, "rilevata la eguale gravità dei reati di cui ai capi c) ed r), il criterio temporale avrebbe dovuto imporre la trasmissione del procedimento alla corte d'assise di Bologna, competente per il capo r), commesso attorno all'ottobre del 1998, laddove il capo c) risultava commesso tra febbraio e giugno 1999", aggiungendosi che "in ogni caso, se anche il capo c) dovesse essere ritenuto come il primo tra i reati più gravi, il che non è, la competenza sarebbe stata della corte d'assise di Milano, luogo dove, secondo il citato capo d'imputazione, sarebbe stata commessa la prima vendita";

2) nullità del decreto di citazione a giudizio in primo grado, per mancata traduzione dell'atto in lingua nota all'imputata, non essendo questa a conoscenza della lingua italiana, come da lei stessa dichiarato, rispondendo a specifica domanda, alla corte d'assise, tanto che le era stato perciò nominato un interprete, così come, del resto, era già stato fatto in precedenza, nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto davanti al giudice per le indagini preliminari;

3) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale dell'imputata per tutti i reati a lei ascritti, sull'assunto, in sintesi, che a suo carico non sarebbe stata acquisita alcuna valida prova, tale non potendosi ritenere, in particolare, quella che si era inteso trarre dalle dichiarazioni della Phosa (nota come "Valentina"), la quale l'aveva identificata come la stessa persona in precedenza indicata come tale Eva Wilson, di anni 25 circa, mentre la ricorrente ne aveva 40, e si era inoltre dimostrata mendace con riguardo a particolari da lei forniti circa reati che sarebbero stati commessi in danno di certa Whanara Bana Gloria; il tutto in assenza di qualsivoglia altro elemento dimostrativo della effettiva sussistenza degli illeciti in questione ma anzi, in presenza, di elementi di segno contrario quali, in particolare, la trascurata testimonianza di tale Villa, il quale, con specifico riguardo all'addebito di cui al capo M (sfruttamento con violenza e minaccia della prostituzione di tale Cristina), avrebbe riferito di non aver mai notato, nel corso delle sue frequenti visite nella casa in cui la Cristina alloggiava, alcuna manifestazione di violenza o minaccia nei confronti della ragazza, ma piuttosto che era stata quest'ultima a chiedere ed ottenere, venendo anche a lite con altre ragazze, una stanza per sé sola;

K.O., con atto a propria firma, ha denunciato:

- con i primi due motivi, in termini identici a quelli del ricorso della E., l'incompetenza per territorio della corte d'assise di Cagliari e la nullità del decreto di citazione a giudizio in primo grado;

- con un terzo motivo, vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale per i reati a lei ascritti, sull'assunto che la prova di tali reati sarebbe stata da ritenere del tutto insussistente, posto che, tra l'altro, la K. si prostituiva insieme a quelle che, secondo l'accusa, sarebbero state le sue schiave e nessun elemento confermava l'avvenuto incasso, da parte sua, di danaro da inviare all'estero ai presunti organizzatori come pure la sua partecipazione alla presunta vendita della "Valentina".

La difesa delle costituite parti civili O.R., O.A.E. e P.K.M. ha prodotto memorie con le quali confuta le censure espresse nei ricorsi e chiede che questi vengano respinti, con le conseguenze di legge.

Motivi della decisione

Ricorso E.U.

Con riguardo al primo motivo di ricorso, ritiene la Corte sufficiente osservare che la tesi in esso sostenuta mostra di ignorare totalmente l'orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità - ed al quale si è, invece, correttamente richiamata la sentenza impugnata - secondo cui, ai fini del riconoscimento della condizione "analogo alla schiavitù", le indicazioni contenute nell'art. 1 della Convenzione supplementare di Ginevra del 7 settembre 1956 non hanno carattere esaustivo, dovendosi, al contrario, ritenere che detta condizione sussista "tutte le volte in cui sia dato verificare l'esplicazione di una condotta alla quale sia ricollegabile l'effetto del totale asservimento di una persona al soggetto responsabile della condotta stessa". Siffatto "totale asservimento" - si è ancora specificato - "equivale alla condizione di un individuo che venga a trovarsi (pur conservando nominalmente lo status di soggetto nell'ordinamento giuridico), ridotto nell'esclusiva signoria dell'agente, il quale materialmente ne usi, ne tragga profitto e ne disponga" (così, in particolare, Cass. III, 19 maggio - 7 luglio 1998 n. 7929, PM in proc. Matarazzo, m. 211543; nello stesso senso, Cass. V, 16 dicembre 1997 - 11 febbraio 1998 n. 1615, Hrustic, m. 209987; Cass.S.U., 20 novembre 1996 - 16 gennaio 1997 n. 261, Ceric, m. 206512). In assenza, quindi, di qualsivoglia prospettazione di nuovi argomenti che possano indurre a rimettere in discussione il suddetto orientamento (del tutto ignorato - si ripete - nel ricorso), il motivo in esame non può che essere ritenuto privo di fondamento.

Quanto al secondo motivo, lo stesso appare inammissibile a cagione dell'assoluta genericità del suo contenuto, quale chiaramente si rileva dalla semplice lettura del testo, precedentemente riportato pressoché nella sua interezza.

Relativamente al terzo motivo, il quale appare invece sufficientemente articolato ed argomentato, ritiene la Corte che la tesi in esso sostenuta non possa, comunque, essere condivisa. Anzitutto, infatti, appare ineccepibile l'assunto della corte di merito secondo cui - come si è a suo luogo illustrato - la ritenuta sussistenza del concorso tra il reato di cui all'art. 3, n. 7, della legge 20 febbraio 1958, n. 75 e quello di cui all'art. 416 c.p. trovava giustificazione nel fatto che quest'ultimo comprendeva, tra i reati fine dell'ipotizzato (e concretamente ritenuto) sodalizio criminoso anche reati diversi da quelli in materia di prostituzione. Al riguardo può essere opportuno ricordare quanto questa Corte ha già avuto occasione di affermare con riguardo ai rapporti tra associazione per delinquere ordinaria (o anche di stampo mafioso) ed associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, nel senso che, pur essendo quest'ultima figura di reato da considerare speciale, ai sensi dell'art. 15 c.p., rispetto alla prima, entrambe possono concorrere nel caso di "costituzione di un'associazione finalizzata alla commissione sia di reati di stupefacenti che di reati diversi" (Così, in particolare, Cass. VI, 14 giugno - 25 novembre 1995, Montani ed altri, m. 203643; nello stesso senso, fra le altre: Cassi, 28 marzo - 9 maggio 1996 n. 4714, Angelini, m. 204549; Cass. V, 29 novembre 1999 - 4 febbraio 2000 n. 5791, Aparo, m. 215257). A ciò può inoltre aggiungersi che, a stretto rigor di termini, l'art. 3, comma 7, della legge n. 75 del 1958, nel prevedere come reato il fatto di chiunque "esplichi un'attività in associazioni ed organizzazioni nazionali o estere" del tipo ivi descritto, "ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni", non configura un vero e proprio reato associativo, assimilabile a quelli previsti dagli artt. 416 e 416-bis c.p., o anche dall'art. 74 del T.U. sugli stupefacenti approvato con il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ma presuppone, piuttosto, l'esistenza di una già costituita organizzazione criminosa per quindi individuare come autonome condotte punibili quelle che, in un modo o nell'altro, rechino vantaggio alla medesima organizzazione, indipendentemente dalla circostanza che esse siano poste in essere da chi operi

all'interno di essa ovvero ne rimanga all'esterno. Ragion per cui risulterebbe possibile configurare il concorso formale anche tra il suddetto reato e quello di associazione per delinquere ex art. 416 c.p. finalizzata alla sola commissione di reati in materia di prostituzione, posto che l'associazione per delinquere, come è noto, sussiste ed è punibile per il solo fatto che essa sia stata costituita o vi si sia prestata adesione, senza che sia anche necessaria la successiva effettuazione di una qualsivoglia attività finalizzata alla concreta realizzazione degli scopi perseguiti, tanto che, ove una tale attività venga posta in essere e costituisca reato, essa viene ad essere autonomamente perseguibile. Si vedano, a tale ultimo riguardo, fra le numerose altre: Cass. I, 24 gennaio-16 aprile 1991 n. 4336, Arturi; Cass. I, 7 febbraio - 19 marzo 1991 n. 600, Mulas; Cass. I, 8 luglio - 25 luglio 1991 n. 3114, Mendella; Cass. VI, 14 giugno - 25 novembre 1995 n. 11413, Montani ed altri.

Passando quindi all'esame del quarto motivo di ricorso, ritiene la Corte che esso, al pari del secondo, sia inammissibile per assoluta genericità, siccome costituito unicamente da valutazioni del tutto soggettive ed apodittiche, prive di qualsivoglia significativa relazione con le specifiche argomentazioni sulla base delle quali la corte di merito - correttamente richiamandosi, tra F altro, al costante orientamento di questa Corte circa il carattere eccezionale da attribuirsi all'istituto della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in sede di appello - ha ritenuto superflua la suddetta rinnovazione.

Ad analoga conclusione deve, infine, pervenirsi con riguardo al quinto motivo, anch'esso caratterizzato dalla pressoché totale noncuranza delle specifiche ragioni indicate dalla corte di merito a sostegno del diniego delle attenuanti generiche, non potendo certo bastare, per sostenere, in sede di legittimità, la censurabilità di dette ragioni., il fatto che queste siano state riferite alla generalità delle imputate, compresa la ricorrente, cui le medesime attenuanti erano state negate anche in primo grado, così come non può bastare la rappresentazione di ragioni alternative le quali, solo nella rispettabile, ma del tutto soggettiva, valutazione della difesa, avrebbero dovuto indurre i giudici di merito ad una diversa decisione sul punto in questione.

Ricorso E.L.

Con riguardo al primo motivo, ritiene la Corte che esso, pur ponendo in luce talune incongruenze contenute nella motivazione dell'impugnata sentenza sul punto oggetto di censura (come quella secondo la quale l'alienazione di uno schiavo comporterebbe, per ciò stesso, un sia pur transeunte ripristino dello "status libertatis"), sia nondimeno da considerare, nel suo complesso, infondato. Se è vero, infatti, che il reato di cui all'art. 602 c.p. presuppone la già avvenuta riduzione in schiavitù (o condizione analoga) del soggetto nei confronti del quale le condotte ivi previste vengono poste in essere, è altrettanto vero che, come riconosciuto nello stesso atto di ricorso, colui che si sia reso responsabile della riduzione di taluno in schiavitù, così commettendo il reato di cui all'art. 600 c.p., ben può commettere anche il reato di cui all'art. 602 c.p., ove alieni o comunque ceda lo schiavo ad altro soggetto. Si nega, però, da parte della difesa, che detto ultimo reato possa essere configurato anche a carico di chi, come si assume abbia fatto la ricorrente, acquisti lo schiavo che egli stesso abbia contribuito a rendere tale; il che è vero, ad avviso della Corte, solo a condizione la riduzione in schiavitù sia avvenuta ad esclusivo vantaggio del soggetto al quale si addebiti poi il successivo acquisto dello schiavo non passato, "medio tempore", sotto il dominio di una terza persona, dal momento che non può, evidentemente, acquistarsi ciò che, sia pure illecitamente, si è già fatto proprio. Nulla impedisce, invece, di ritenere configurabile il reato di acquisto di schiavo da parte di soggetto il quale, pur avendo contribuito a ridurre in schiavitù la persona acquistata, non ne sia diventato per ciò solo l'esclusivo "proprietario". Anche nei rapporti leciti, infatti, ben può avvenire che un condomino acquisti, a vario titolo (alienazione, usucapione, etc.), dagli altri condomini, la proprietà esclusiva del bene originariamente oggetto di proprietà comune. Il fatto, quindi, che, nella specie, la ricorrente sia stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 600 c.p. per aver concorso

con altre persone nel ridurre in condizione analoga alla schiavitù la P. non implica affatto - non deducendosi neppure dalla difesa che, secondo l'accusa, il risultato di tale condotta fosse stato quello di porre, ab origine, la P. sotto l'esclusivo dominio della stessa ricorrente - la giuridica impossibilità di configurare a carico di quest'ultima anche il reato di cui all'art. 602 c.p., volta che, nell'incensurabile ricostruzione in fatto operata dal giudice di merito, risulti che ella abbia, ad un certo momento, fatto esclusivamente "propria" la persona resa schiava.

Quanto al secondo motivo di ricorso, lo stesso non può che essere ritenuto ammissibile siccome unicamente basato sulla rappresentazione di elementi fattuali non verificabili in questa sede e dei quali neppure si deduce esplicitamente l'avvenuta, specifica sottoposizione all'attenzione del giudice d'appello.

Parimenti inammissibile è da ritenere il terzo motivo di ricorso, siccome caratterizzato dall'assoluta genericità delle affermazioni in esso contenute, cui non si accompagna neppure (anche in questo caso) la esplicita deduzione, quanto meno., dell'avvenuta, eventuale rappresentazione al giudice d'appello dell'asserita mancanza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato di associazione per delinquere.

Con riguardo, infine, al quarto motivo di ricorso, valgono le stesse argomentazioni già esposte a sostegno della ritenuta infondatezza del terzo motivo del ricorso trattato in precedenza, cui può soltanto aggiungersi (unicamente per amore di completezza) che la prospettata "specialità per specificazione" del reato di cui all'art. 3, n. 7, della legge n. 75 del 1958 in nessun modo potrebbe determinare l'assorbimento di tale reato in quello di cui all'art. 416 c.p., nulla rilevando l'eventuale, erronea affermazione contraria contenuta nella sentenza di primo grado, non confermata in quella di secondo grado e non tradottasi in una corrispondente, erronea statuizione.

Ricorso E.J.

Il primo motivo è inammissibile per genericità, consistendo esso nella pura e semplice riproposizione dell'eccezione di incompetenza territoriale senza alcuna specifica argomentazione critica delle di per sé logiche e plausibili ragioni indicate dalla corte di secondo grado a sostegno della ritenuta infondatezza di detta eccezione.

Quanto al secondo motivo, esso è parimenti inammissibile, oltre che per genericità, anche per manifesta infondatezza. Sotto il primo profilo, infatti, esso pecca per la totale mancanza di riferimenti alle specifiche e non illogiche ragioni sulla base delle quali la corte territoriale ha ritenuto che, nella specie, le imputate fossero da considerare sufficientemente a conoscenza della lingua italiana, anche se poi, per mero scrupolo, si era comunque ritenuto opportuno nominare loro un interprete; ragioni, quelle anzidette, a fronte delle quali non può certo attribuirsi rilievo determinante al solo fatto che, secondo quanto si afferma nel ricorso, la ricorrente, alla specifica domanda rivolta in corte d'assise, nel corso di "un breve esame personale", se comprendesse l'italiano, aveva risposto negativamente. Sotto il secondo profilo, ammesso e non concesso che la traduzione del decreto di citazione fosse invece da considerare necessaria per la mancata conoscenza della lingua italiana da parte della ricorrente, vale ricordare che, secondo quanto affermato dalle S.U. di questa Corte con la sentenza 31 maggio-23 giugno 2000 n. 12, Jakani, m. 216259 (del tutto ignorata, per questa parte, nel ricorso), la nullità, di tipo "intermedio", configurabile in caso di mancata effettuazione di detta traduzione, "resta sanata dalla comparizione della parte". E che, nella specie, comparizione vi sia stata risulta implicitamente ammesso dalla stessa ricorrente, ove (come si è appena visto) essa afferma di aver risposto negativamente alla domanda sulla conoscenza o meno della lingua italiana rivolta in "corte d'assise".

Con riguardo, infine, al terzo motivo, anch'esso è da ritenere inammissibile in quanto costituito (come chiaramente appare dalla precedente, sommaria illustrazione del suo contenuto), da valutazioni di mero fatto, le quali, oltre a risultare del tutto prive di specifici riferimenti critici all'apparato motivazionale dell'impugnata sentenza (come invece sarebbe stato necessario, volendo denunciare, in sede di legittimità, i vizi dai quali esso sarebbe stato affetto), non appaiono neppure dotate, di per sé, di un riconoscibile carattere di potenziale, assoluta decisività; mancanza, quest'ultima, la quale avrebbe dovuto essere compensata quanto meno dall'illustrazione delle ragioni per le quali il suddetto carattere avrebbe dovuto esser loro, invece., riconosciuto, a fronte degli elementi posti dai giudici di merito a sostegno della loro decisione. E fra tali elementi, sia pure in un ruolo secondario, risulta compresa anche la deposizione del teste Villa, tutt'altro che trascurata (come invece sostenuto nel ricorso), ma, al contrario, puntualmente valutata a pag. 130 dell'impugnata sentenza, sia pure sotto un profilo (insindacabile in questa sede) diverso da quello prospettato dalla ricorrente.

Ricorso K.O.

Per i primi due motivi, attesa la loro totale identità a quelli del ricorso della E., valgono le stesse argomentazioni e le stesse conclusioni già indicate nella trattazione di detto gravame.

Quanto al terzo motivo, da ritenere anch'esso inammissibile, le ragioni di tale conclusione appaiono, se possibile, ancora più evidenti di quelle esposte con riguardo all'analogo motivo del ricorso E., dal momento che, nel caso in esame, la ragione fondamentale adottata a sostegno del preteso vizio di motivazione della impugnata sentenza risulta costituita dal solo fatto che la ricorrente si sarebbe anch'essa prostituita, insieme a quelle che sarebbero state le sue "schiave"; circostanza che, peraltro, non risulta affatto ignorata dalla corte di merito, la quale (pag. 158 dell'impugnata sentenza) afferma che la ricorrente "era una di quelle nigeriane che ancora si prostituivano ma, per le benemerenze acquisite nel sodalizio, stava dando la scalata al ruolo di marnati", aggiungendo, peraltro, subito dopo, a maggior chiarimento, che non sarebbe stato comunque possibile, nel quadro fino ad allora descritto, "dubitare della veridicità della sua confessione al dott. C. (uno dei testi - N.d.R.) di essere la proprietaria e la sfruttatrice di E.". E di tale "confessione", come pure, a maggior ragione, del passaggio motivazionale appena ricordato, in cui ad essa si fa riferimento, non si fa, nel ricorso (comprensibilmente), il benché minimo cenno.

Conclusivamente, quindi, per le ragioni finora illustrate, vanno rigettati i ricorsi proposti nell'interesse di E.U.R. ed E.L., mentre vanno dichiarati inammissibili quelli proposti da E.J. e K.O., con le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p. ivi compresa, con riguardo alle due ultime ricorrenti, in assenza di qualsivoglia elemento che possa indurre ad escludere profili di colpa, la prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro 500 per ciascuna di esse. Le ricorrenti vanno inoltre condannate alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili A.O.R., O.A.E. P.K.M., O.R. e P.A.O., che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi di U.E.R. ed E.L. e dichiara inammissibili quelli di E.J. e K.O.O.. Condanna tutte le ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali nonché la E. e la K.O.O. anche al versamento, ciascuna, della somma di euro 500 alla cassa delle ammende. Condanna, inoltre, tutte le ricorrenti in solido alla rifusione delle spese sostenute nel grado delle costituite parti civili, che liquida in complessivi euro 4.500,00, di cui euro 2500,00 per onorari.

Così deciso in Roma, l'11 dicembre 2002.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 7 GEN. 2003.

MASSIMA

È possibile il concorso tra il reato di associazione per delinquere finalizzata al compimento di reati in materia di prostituzione ed il reato di cui all'art. 3, n. 7, della legge 20 febbraio 1958 n. 75, configurabile a carico di «chiunque espliciti un'attività in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni»; e ciò non solo e non tanto perché l'associazione per delinquere abbia come reati-fine anche reati diversi da quelli attinenti alla prostituzione (come, nella specie, il reato di riduzione in schiavitù), ma anche e soprattutto perché il citato art. 3, n. 7, della legge n. 75 del 1958, stando alla sua letterale formulazione, non configura un vero e proprio reato associativo, ma presuppone, piuttosto, l'esistenza di una già costituita organizzazione criminosa per quindi individuare come autonome condotte punibili quelle che, in un modo o nell'altro, rechino vantaggio alla medesima organizzazione.